DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2016, n.611

Cont. n. 1895/94/DL – Corte di Cassazione. Regione Puglia C/Provincia di F.– Proposizione ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 51/2016 resa dalla Corte di Appello di Bari. Ratifica incarico difensivo, Avv. Federico Rutigliano, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- La Regione Puglia, con atto di citazione del 14 gennaio 2009, a mezzo dell'avv. Federico Rutigliano, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione Provinciale di F. per sentirne accertare l'inadempienza in riferimento agli obblighi rinvenienti dalla convenzione stipulata in data 24.09.1990 rep. n. 2641 e conseguentemente per sentire dichiarare la risoluzione della stessa con condanna della convenuta alla restituzione della somma percepita a titolo di acconto pari a € 789.951,82 e/o a quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- l'Amministrazione Provinciale di F. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del principio "ne bis idem" per essere passato in giudicato, in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia in data 23.02.1995;
- il Tribunale di Bari con Sentenza n. 1996/2011 ha dichiarato inammissibile la domanda della Regione;
- ritenuto necessario impugnare la citata sentenza di l° grado, anche in virtù della richiesta formulata dal Servizio Formazione Professionale con nota prot. 137/0020682 del 07.07.2011, il Presidente dalla G.R. p.t. ha conferito mandato difensivo all'Avv. Federico Rutigliano, legale esterno (DGR n. 2899/2011);
- il difensore del libero foro con comunicazione del 26.1.2016 allegato privacy alla presente proposta di deliberazione ha trasmesso la sentenza n. 1856/2011 R.G con la quale la Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 1856/2011 R.G., ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado;
- il Professionista officiato dall'Amministrazione regionale, con due relazioni rispettivamente dell'8.3.2016 e 22.3.2016 allegato privacy alla presente proposta di deliberazione ha evidenziato le ragioni di diritto che giustificano la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di Il grado in quanto, il petitum e la causa petendi del giudizio di merito sono diversi da quelli relativi al procedimento monitorio e, pertanto, a parere del difensore "l'azione spiegata dalla Regione non può considerarsi coperta dal giudicato interno del decreto ingiuntivo". Infine l'Avv. Rutigliano, ad integrazione della prima relazione, ha rilevato che l'impugnazione de quo non soggiace alle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 348 ter c.p.c.;
- il Servizio Formazione Professionale con nota prot. AOO_137/3288 del 26/2/2016 –allegato privacy ha comunicato all'Avvocatura regionale "l'opportunità di proporre ricorso per cassazione in ragione delle considerazioni effettuate dall'Avv. Federico Rutigliano".

Il Presidente della G.R., pertanto, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale ha conferito in data 25.3.2016 per ragioni di urgenza, salva ratifica, il mandato difensivo all'Avv. Federico Rutigliano, legale esterno, che ha già difeso la Regione Puglia nei precedenti gradi di giudizio;

 Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Federico Rutigliano alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalle deliberazioni di G.R. n. 1985/2012 e n. 2697/2012, per un importo predefinito pari ad € 15.158,30, comprensivo di IVA, CAP, contributo unificato e spese di giustizia così come pattuito con il professionista;

(Valore delle cause: € 789.951,82; Settore di spesa:Formazione Professionale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 – D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 15.158,30, è composta come di

seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 9.112,00 a titolo di onorario, € 364,48 CPA; € 2.084,82 IVA, € 3.372,00 contributo unificato € 225,00 per spese.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.471,39,IVA e CAP inclusi, oltre € 3.372,00 per contributo unificato e € 225,00 per spese, per un totale di € 7.068,39.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto, del contributo unificato e delle spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dell'Avvocato regionale incaricato della disamina e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 51/2016, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Federico Rutigliano, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano